

**REGOLAMENTO (CE) N. 2815/94 DELLA COMMISSIONE****del 18 novembre 1994****che modifica il regolamento (CE) n. 1213/94 in ordine al rilascio di titoli di importazione per l'aglio originario della Cina per i mesi di dicembre 1994 e gennaio 1995**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2753/94<sup>(2)</sup>, della Commissione, in particolare l'articolo 29, paragrafo 2,

considerando che, con il regolamento (CE) n. 1213/94 della Commissione, dei 27 maggio 1994, recante misure di salvaguardia applicabili all'importazione di aglio originario della Cina<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1992/94<sup>(4)</sup>, la Commissione ha fissato i quantitativi mensili per i quali possono essere rilasciati titoli di importazione di aglio originario della Cina nel periodo dal 1° settembre 1994 al 31 maggio 1995;

considerando che, per permettere il rilascio di titoli di importazione agli operatori dei nuovi Stati membri a partire dal mese di gennaio 1995, è opportuno modificare i quantitativi massimi relativi ai mesi di dicembre 1994 e

di gennaio 1995, nonché i corrispondenti periodi per la presentazione delle domande di titoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1213/94. Il testo delle righe di « Dicembre » e di « Gennaio » è sostituito dal seguente:

| Mese         | Periodo di presentazione della domanda | Quantitativi |
|--------------|----------------------------------------|--------------|
| « Dicembre » | 24 novembre 1994 — 2 gennaio 1995      | 667          |
| Gennaio      | 3 gennaio 1995 — 24 gennaio 1995       | 333 »        |

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 292 del 12. 11. 1994, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU n. L 133 del 28. 5. 1994, pag. 36.

<sup>(4)</sup> GU n. L 200 del 3. 8. 1994, pag. 11.